

COMUNE DI RECOARO TERME

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx in data xx.xx.xxxx

INDICE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Articolo 2 - OBIETTIVI

Articolo 3 - PRODOTTI COMMERCIALIZZABILI

Articolo 4 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA

Articolo 5 - UTILIZZO DELL'AREA

Articolo 6 - FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 7 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 8 - TENUTA DEI POSTEGGI E MODALITA' DI VENDITA

Articolo 9 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Articolo 10 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGI PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE AGRICOLO

Articolo 12 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL POSTEGGIO

Articolo 13 - RINVIO

Articolo 14 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 1 - DEFINIZIONI

1. Per "Regolamento" si intende il presente Regolamento.
2. Per "Area" si intende quella indicata nella planimetria allegata, con superficie libera di mq. 2.100, ubicata in Piazza Dolomiti.
3. Per "Produttori agricoli" si intendono le ditte regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Articolo 2 - OBIETTIVI

1. La finalità del Regolamento è di fissare le norme che disciplinano l'utilizzo dell'Area da parte dei produttori agricoli; in particolare il Regolamento è teso a raggiungere gli

obiettivi di Qualità di seguito indicati:

- a) offrire ai produttori agricoli, che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti, regole comportamentali certe ed univoche;
- b) garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente;
- c) garantire la qualità dei prodotti commercializzati dai produttori, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;
- d) realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo lo sviluppo di quelli positivi;
- e) offrire ai consumatori un'area attrezzata, ove operare i propri acquisti in un contesto piacevole ed idoneo, con la garanzia della provenienza, dell'igiene e della qualità dei prodotti.

Articolo 3 - PRODOTTI COMMERCIALIZZABILI

1. Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può commercializzare esclusivamente i seguenti prodotti, provenienti dalla propria azienda o da organismi associativi:
 - a) ortofrutticoli;
 - b) animali di bassa corte;
 - c) uova;
 - d) pesci di acqua dolce;
 - f) miele;
 - g) trasformati;
 - h) fiori.

Articolo 4 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA

1. Il banco vendita che dovrà essere utilizzato nell'Area risponderà ai seguenti requisiti, in conformità con l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000:
 - a) materiali di facile pulitura e lunga resistenza all'usura;
 - b) elementi leggeri, facilmente asportabili ed accatastabili;
 - c) rapido smontaggio e montaggio;
 - d) elemento a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore;
 - e) il banco vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto;
 - f) il banco di vendita dovrà essere munito di contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui all'art. 6 punto g).
2. Ciascun operatore dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici previsti dalla legge vigente.

Articolo 5 - UTILIZZO DELL'AREA

1. La superficie complessiva dell'area riservata alla vendita è di mq 1.500, la superficie complessiva dei posteggi è di mq 300, i posteggi ammontano a n. 20.
2. L'area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato, in esso sono riportate le seguenti caratteristiche:

- a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. La pianta organica del mercato è tenuta presso l'Ufficio Commerciale a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse. Copia della pianta organica è depositata presso l'ufficio di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
 4. La pianta organica è aggiornata in occasione di qualsiasi provvedimento comunale che disponga variazioni alla medesima.
 5. Sono ammessi ad usufruire dell'Area esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente iscritte nell'apposita Sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori - coltivatori diretti del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
 6. L'Area è utilizzata a tale scopo la prima domenica dei mesi da maggio ad ottobre di ciascun anno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 10.00.
 7. L'area dovrà essere lasciata pulita e fruibile entro 2 ore dalla fine del mercato.

Articolo 6 – FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato quali:
 - a) L'assegnazione del posteggio;
 - b) l'attività di vigilanza.
2. L'erogazione dei servizi di mercato può essere affidata in gestione a soggetti pubblici e/o privati e ad associazioni di categoria, previa stipulazione di una convenzione nella quale deve essere comunque precisato che l'espletamento delle attività istituzionali spetta al Comune.

Articolo 7 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La richiesta di assegnazione di un posteggio va inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata all'ufficio protocollo del comune, ove è apposta la data di presentazione: La domanda è considerata inammissibile se è redatta in modo non conforme al modello predisposto dall'Ufficio Commercio, se è priva dei dati essenziali o se perviene al protocollo del comune oltre i termini previsti dalla pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi.
2. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 comma 5 del presente Regolamento forma una graduatoria unica per l'assegnazione dei posteggi liberi, ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza al mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo.
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune.

3. Ciascun operatore commerciale non può essere concessionario di più di due posteggi nello stesso mercato.
4. I concessionari di posteggi non presenti all'orario stabilito sono considerati assenti.
5. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, ai produttori agricoli precari aventi titolo, seguendo l'ordine nella graduatoria dei precari.

Articolo 8 – TENUTA DEI POSTEGGI E MODALITA' DI VENDITA

1. Con l'assunzione in uso del posteggio, l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
2. I concessionari non devono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né ostruire spazi comuni riservati al transito.
3. I banchi e le attrezzature devono essere collocati negli spazi appositamente individuati nell'elaborato grafico allegato. Non è consentito occupare i posteggi con veicoli.
4. Ciascun operatore ha l'obbligo di tenere custodito il posteggio assegnato, di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, di raccogliere i rifiuti secondo le modalità previste dal Comune.
5. Ciascun operatore deve permanere per tutta la durata del mercato, e non deve abbandonare il posteggio assegnato prima delle ore 18.00, fatte salve cause di forza maggiore per particolari condizioni atmosferiche, per problemi di salute o per impossibilità documentata di permanenza. Lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati devono essere completati nei 60 minuti successivi al termine dell'orario di attività.
6. E' vietato lo scambio di posteggi fra concessionari, il posteggio non può essere dato in uso né diviso con altri operatori, ad alcun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
7. Le concessioni all'uso del posteggio sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 9 – CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. I veicoli in uso agli operatori del settore possono accedere e sostare nell'area del mercato solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'allestimento e lo sgombero dei posteggi.
2. Per il rimanente orario di attività di vendita è consentita solo la circolazione pedonale.

Articolo 10 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGI PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune, per motivi di pubblica utilità, ovvero per esigenze di forza maggiore, ovvero per esigenze di carattere urbanistico può spostare la collocazione dei posteggi.
2. l'assegnazione dei posteggi, trasferiti o soppressi, avviene applicando il criterio della preferenza espressa dagli operatori chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio comunica agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione dell'area dove sarà spostato il mercatino, la assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base delle preferenze degli operatori, espresse secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento.

4. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo una parte di essi, i criteri di assegnazione, di cui al precedente comma, sono applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE AGRICOLO

1. I produttori agricoli sono tenuti a:
 - a) porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nel precedente articolo 3;
 - b) occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) utilizzare attrezzature di vendita conformi alle indicazioni di cui al precedente art. 4;
 - d) operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
 - e) osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita fissati secondo le modalità di cui al precedente comma 6 dell'art. 5;
 - f) mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;
 - g) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione;
 - h) consentire ad una commissione tecnica di effettuare delle verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità;
 - i) dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 12 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL POSTEGGIO

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 10 si applica:
 - a) la sospensione della concessione del posteggio per un giorno;
 - b) la decadenza della concessione del posteggio dopo che sono state comminate due sospensioni nell'arco di 4 mesi.

Articolo 13 - RINVIO

1. Per le violazioni delle norme al presente regolamento sono applicabili le sanzioni pecuniarie stabilite dal Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative".

Art. 14 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Non trova applicazione il D. Lgs. n. 114/1998, per quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettera c) dello stesso.
2. Sono applicate le norme di cui al D. Lgs. n. 228/2001.